

## CONTROLLO

---

### *Le verifiche periodiche del sindaco-revisore*

di Emanuel Monzeglio



Master di specializzazione  
**SINDACO REVISORE - ASPETTI CRITICI NELLA GESTIONE  
DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI REVISIONE LEGALE**  
Scopri di più >

L'**organo di controllo** nelle società di capitali può riguardare sia il **collegio sindacale (o sindaco unico)** sia il **revisore legale**, anche se esistono **differenze sostanziali** tra la disciplina riguardante le **società per azioni** rispetto alla disciplina circa le **società a responsabilità limitata**.

È bene precisare che il **collegio sindacale è un organo societario**, mentre il **revisore legale è un organo esterno** all'assetto aziendale.

Nelle **società per azioni**, l'istituzione del collegio sindacale è **obbligatoria** e, ai sensi dell'[articolo 2403 cod. civ.](#), deve vigilare **sull'osservanza della legge e dello statuto**, sul **rispetto dei principi di corretta amministrazione** ed in particolare **sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adottato dalla società e sul concreto funzionamento.

Inoltre, qualora lo **preveda lo statuto**, per le società per azioni che **non siano tenute** alla redazione del bilancio consolidato è possibile che il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale dei conti.

Come anticipato nella premessa, differente è la disciplina che riguarda le società a responsabilità limitata. Infatti, in tali società ai sensi dell'[articolo 2477 cod. civ.](#), la nomina del collegio sindacale è **obbligatoria** solo quando la società è tenuta **alla redazione del bilancio consolidato**, quando **controlla una società obbligata alla revisione legale** dei conti o se per **due esercizi consecutivi** ha **superato uno** dei seguenti **limiti**: totale dell'attivo euro 4.000.000, ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 4.000.000 e dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.

L'ulteriore differenza riguarda la **scelta del tipo** di organo di controllo.

Invero, nelle **società per azioni non è possibile** in nessun caso – indipendentemente dalle

caratteristiche della società – procedere con la nomina di **un sindaco unico o di un revisore legale** in alternativa alla nomina del collegio sindacale, essendo quest'ultimo un organo obbligatorio.

Nelle **società a responsabilità limitata**, sulla base del riformato [articolo 2477 cod. civ.](#), è invece possibile optare per la **nomina di un sindaco unico** in luogo del collegio sindacale.

Inoltre, la vera **“innovazione”**, è proprio la **libertà di scelta concessa dal legislatore** all'assemblea dei soci.

Tanto è vero che i soci possono, in **alternativa alla nomina dell'organo di controllo** unipersonale o collegiale, procedere con la **nomina del solo revisore legale**.

In questo ultimo caso - in tali società - le **uniche verifiche** che saranno effettuate nel corso dell'esercizio saranno quelle relative alla **regolare tenuta della contabilità sociale** e alla **corretta rilevazione dei fatti di gestione** nelle scritture contabili e non anche l'attività di vigilanza, dovere proprio del collegio sindacale o del sindaco unico.

Soffermandoci su quest'ultima tipologia di verifica, considerando il caso in cui **sia nelle S.p.A. sia nelle S.r.l. è il collegio sindacale ad occuparsi della revisione legale** dei conti, il **sindaco-revisore** dovrà necessariamente fare affidamento **al principio di revisione SA Italia 250B**.

Premesso che, essendo il collegio sindacale ad occuparsi anche della revisione legale, le **verifiche** dovranno svolgersi **almeno ogni novanta giorni** (articolo 2404 cod. civ.), ad avviso dello scrivente, è importante **tenere distinte** le modalità di tenuta degli esiti delle **attività di vigilanza** rispetto al mero **controllo contabile**.

La ragione di tale “suggerimento” è data dal fatto che **il libro del collegio sindacale** - obbligatorio per legge - è di **proprietà della società** e come tale visionabile anche dagli amministratori; le **carte di lavoro della revisione** (principio ISA Italia 230) sono di **esclusiva proprietà** del revisore legale.

Entrando nello specifico del **principio di revisione SA Italia 250B** “*le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale*” esso definisce le **regole nonché il contenuto** delle verifiche periodiche che **deve svolgere il sindaco-revisore** in ottemperanza al quanto previsto dall'[articolo 14, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 39/2010](#).

In **prima battuta** bisognerà **pianificare attentamente la frequenza delle verifiche periodiche** in funzione della **dimensione e della complessità dell'azienda**, come ad esempio il settore di attività o la numerosità delle operazioni svolte. La **prima verifica** corrisponderà ad un periodo che ha inizio dalla **data di conferimento dell'incarico** di revisione e, **l'ultima verifica** invece sarà svolta ad **una data più prossima possibile** a quella dell'assemblea convocata per **l'approvazione del bilancio**.

Nello svolgimento delle verifiche periodiche, il sindaco-revisore dovrà acquisire informazioni circa **i libri obbligatori da tenere** secondo la normativa civilistica, fiscale, previdenziale, assicurarsi della **tempestiva e regolare vidimazione**, della loro **bollatura** (ove prevista) e verificarne la loro effettiva **esistenza**. Inoltre, dovrà assicurarsi **dell'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali** verificandone, sempre su base campionaria, la **corretta esecuzione** di tali adempimenti. Allorché fossero emersi degli **errori nelle scritture** contabili, il sindaco-revisore dovrà verificarne **la sistemazione**.

Le procedure sopra esposte possono svolgersi ad esempio attraverso **indagini** presso la direzione, **analisi comparative** su situazioni periodiche e/o **ispezioni "contabili"**. I risultati di tali verifiche confluiscono nelle c.d. **"carte di lavoro"** nelle quali il sindaco-revisore documenterà la **frequenza pianificata, le procedure svolte** per ciascuna verifica nonché i **risultati, le valutazioni e le considerazioni** ottenute attraverso programmi di lavoro, note di commento e/o check list.